

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010458	16/09/2020

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Patrimonio	112040101


OGGETTO:

A.G.P. – Acquisizione tramite il Servizio di Cassa economale della fornitura urgente di timbri autoinchiostranti per varie Strutture Aziendali. Avvio procedura di acquisto sulla piattaforma EmPULIA.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Estensore	Sanso' Pasquale	14/09/2020 08:45
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Sanso' Pasquale	14/09/2020 08:45
Dirigente SPTA	Volpe Giuseppe	14/09/2020 08:57
Direttore UOC	Volpe Giuseppe	15/09/2020 10:57
Direttore/Responsabile di Struttura	Volpe Giuseppe	15/09/2020 10:57

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, Legge 241/90 e art. 1, comma 9, lettera e), Legge 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, dal vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D. L.gs. 165/2001.



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 1064 del 18/06/2019;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 0009 del 16/01/2020;
- Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 0504 del 29/04/2020,

Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa – AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO,

F.F. il Dirigente della Struttura Operativa

“Area Gestione del Patrimonio”

HA ADOTTATO

la seguente determinazione:

PREMESSO:

- **che** nel primo semestre del corrente anno varie Strutture Aziendali hanno inoltrato all’Area Gestione del Patrimonio richiesta di fornitura di timbri intesi, anche ove non espressamente specificato, del tipo “auto inchiostroante”, preferito per esigenze pratiche (utilizzo più pulito, nonché più agevole in mobilità e/o in spazi ristretti), ancorché più costoso in quanto integrante tramite un apposito meccanismo interno l’accessorio indispensabile, di norma separato, cuscinetto in feltro impregnato di inchiostro, per una quantità complessivamente pari a quarantasei pezzi di varie dimensioni in termini di numero massimo di righe di testo in funzione della superficie inchiostrata del timbro;
- **che** l’A.G.P., ha provveduto ad evadere talune richieste urgenti, acquisendo singoli timbri in affidamento diretto tramite la cassa economale, ove possibile in aumento entro il limite di un quinto della spesa effettuata ad agosto 2019 per una fornitura analoga.

ATTESO: che il vigente Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con Deliberazione N. 2236 del 21 dicembre 2016), prescrive all’art. 3, commi 2 e 5, che a ciascuna cassa economale è consentito di avvalersi di procedure in economia fino al limite di importo di € 1.500,00, al netto dell’IVA, e per gli acquisti pari o superiori a € 1.000,00 il ricorso ad apposito strumento di acquisto messo a disposizione da Consip S.p.A. (MEPA) o da InnovaPuglia S.p.A. (EmpULIA).

DATO ATTO:

- **che** in data 25.06.2020 l’A.G.P., tramite il Servizio di Cassa economale, ha provveduto per la restante fornitura, risultando l’importo totale della riveniente spesa stimato entro la suddetta soglia di € 1.000,00, al netto dell’IVA, inoltrando apposita richiesta di preventivo, nota prot. n° 0096233/2020 del 25.06.2020, tramite la piattaforma telematica messa disposizione dalla centrale di committenza ausiliaria regionale EmpULIA (PI148627-20), ai primi sei Fornitori, per economicità ubicati nella provincia di Bari, iscritti al relativo Albo per la “Ctg. 0514000000 – Datari, timbri sigillo, timbri numeratori...”;
- **che** nessuno dei fornitori interpellati ha riscontrato la suddetta richiesta;
- **che**, pertanto, in data 07.07.2020 l’A.G.P., tramite il Servizio di Cassa economale, ha inoltrato tramite la suddetta piattaforma (PI148627-20), apposite richieste di preventivo, nota prot. n° 0101575/2020, nota prot. n° 0101579/2020, nota prot. n° 0101588/2020, nota

prot. n° 0101591/2020 e nota prot. n° 0101594/2020, ai successivi sei Fornitori, per economicità ubicati nella provincia di Bari, iscritti al relativo Albo per la “Ctg. 0514000000 – *Datari, timbri sigillo, timbri numeratori...*”;

- **che** due dei fornitori interpellati hanno riscontrato la suddetta richiesta, presentando in un caso un preventivo indeterminato, e nell'altro un preventivo di € 1.595,30, al netto dell'IVA, conservati agli Atti A.G.P.

RITENUTO:

- **che**, alla luce dell'istruttoria, di cui s'è più sopra dato atto, visti gli attuali prezzi unitari di mercato della tipologia di timbri, di che trattasi, moltiplicati per le rispettive quantità richieste, l'importo totale di stima della riveniente spesa risulta superiore a € 1.000,00, al netto dell'IVA;
- **che**, pertanto, in osservanza dell'art. 3, comma 5, del vigente Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con Deliberazione N. 2236 del 21 dicembre 2016), al fine dell'acquisizione della fornitura urgente di timbri, in premessa descritta, risulta necessario ricorrere ad uno degli appositi strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. (MEPA) o da InnovaPuglia S.p.A. (EmPULIA), comunque, in osservanza dell'art. 3, comma 2, del suddetto regolamento, fino ad un limite di importo pari a € 1.500,00, al netto dell'IVA;
- **che** occorre, pertanto, che l'A.G.P. tramite il Servizio di Cassa economale inoltri, tramite la piattaforma telematica messa disposizione dalla centrale di committenza ausiliaria regionale EmPULIA, a tutti i Fornitori alla data del presente provvedimento iscritti e non cancellati d'ufficio al relativo Albo per la “Ctg. 0514000000 – *Datari, timbri sigillo, timbri numeratori...*”, applicando la massima riduzione dei termini consentita, apposita richiesta di offerta, ed allegato disciplinare tecnico, conformi agli schemi allegati come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

VISTO: l'art. 3, commi 2 e 5, del vigente Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con Deliberazione N. 2236 del 21 dicembre 2016).

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

- **di procedere** al fine della fornitura complessiva urgente di quarantasei timbri da destinare a varie Strutture Aziendali, di cui alla premessa, in quanto l'importo totale di stima della riveniente spesa risulta superiore alla soglia di € 1.000,00, al netto dell'IVA, di cui all'art. 3, comma 5, del vigente Regolamento del servizio di cassa economale (approvato con Deliberazione N. 2236 del 21 dicembre 2016);
- **di avviare**, pertanto, applicando la massima riduzione dei termini consentita, apposita procedura tramite la piattaforma telematica messa disposizione dalla centrale di committenza ausiliaria regionale EmPULIA al fine della suddetta acquisizione, comunque, in osservanza dell'art. 3, comma 2, del suddetto Regolamento, fino ad un limite di importo pari a € 1.500,00, al netto dell'IVA;
- **di approvare** in relazione alla suddetta procedura gli schemi di richiesta di offerta, ed allegato disciplinare tecnico, allegati come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di autorizzare**, pertanto, la cassa economale centrale presso l'A.G.P. ad inoltrare, ad esperire apposita procedura d'acquisto tramite la piattaforma telematica messa disposizione dalla centrale di committenza ausiliaria regionale EmPULIA, inoltrando a tutti i Fornitori alla data del presente provvedimento iscritti e non cancellati d'ufficio al relativo Albo per la “Ctg. 0514000000 – *Datari, timbri sigillo, timbri numeratori...*”, una richiesta di offerta, ed allegato disciplinare tecnico, conformi ai suddetti schemi.

PROFILI CONTABILI

- NON rilevante
 RILEVANTE, a valere su:
 CONTIENE liquidazione
 NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

- NON soggetta ad oneri di pubblicazione obbligatoria
 SOGGETTA ad oneri di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione Trasparente:

Sottosezione di Primo Livello	Sottosezione di Secondo Livello	Riferimento Normativo
Bandi di gara e contratti	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' COMPOSTO DA 4 (quattro) PAGINE
DI 3 (tre) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 12 (dodici) PAGINE
DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 8 (otto) PAGINE**

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 31, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **16/09/2020**

Staff Direzione Amministrativa aziendale
Ufficio Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
sig. Domenico Roveto

Azienda Sanitaria Locale della Prov. di Bari

Sede Legale: Lungomare Starita n. 6 – presso C.T.O.- Bari - C.a.p. 70123

P.IVA e C.F.: 06534340721

Area Gestione del Patrimonio

U.O. Appalti e Contratti – 080/584.2397-2305-2586

Solo via EmpULIA

A tutti gli Operatori Economici iscritti alla data della relativa determina a contrarre all'Albo Fornitori di EmpULIA per la "Ctg. 051400000 – Datari, timbri sigillo, timbri numeratori..."

Bari, data invio telematico RdO

Oggetto: fornitura urgente n. 44 timbri autoinchiostranti per varie strutture ASL BA. Richiesta di offerta per procedura EmpULIA. Smart CIG: _____.

S'invita codesta Ditta a voler recapitare, entro e non oltre il termine indicato nella relativa procedura esperita sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla centrale di committenza regionale ausiliaria EmpULIA, a pena di esclusione la Vs. miglior offerta per la **fornitura complessiva di n. 44 (quarantaquattro) timbri autoinchiostranti, nei vari formati, recanti i testi esemplificati, e nelle rispettive quantità, di cui all'accluso elenco, da aggiudicare al minor prezzo, ponendo come importo da non superare € 1.500,00, al netto dell'IVA.**

Si avverte che non verrà presa in considerazione l'offerta presentata per una fornitura parziale.

La fornitura in oggetto, previa approvazione delle bozze a grandezza naturale, da fornire su richiesta, in esecuzione di apposito formale Ordinato d'Acquisto, soggetto fin dall'origine all'imposta di bollo di € 16,00 a carico del Fornitore, dovrà essere consegnata in unica soluzione, senza oneri aggiuntivi a carico di questa Amministrazione, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione Oda.

Previa attestazione di regolare esecuzione, potrà essere emessa fattura elettronica con scissione dei pagamenti, la quale verrà pagata ai sensi del d. Lgs. 231/2002, e ss.mm.ii., a mezzo bonifico bancario sul Vs. conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità finanziaria.

In caso di necessità, entro i successivi 6 mesi dalla data del relativo provvedimento di aggiudicazione potranno essere inoltrati ordini in aumento, agli stessi prezzi, fino alla concorrenza di un quinto della spesa iniziale.

Per ogni aspetto non regolato dalla presente si rinvia al vigente Capitolato d'Oneri Generale dell'ASL BA, accluso in copia.

Si coglie l'occasione per porgere Cordiali Saluti.

RUP - L'Economo
collab. amm.vo prof.le
(Sig. Pasquale SANSÒ)

Il Dirigente Amministrativo
Area Gestione del Patrimonio
(dott. Giuseppe VOLPE)

F.F. Il Direttore
Area Gestione del Patrimonio
(dott.ssa Pia PACIELLO)

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

SEDE : 70123 BARI – Lungomare Starita, 6

Cod. Fisc. e Part. IVA 06534340721

CAPITOLATO GENERALE PER GLI APPALTI DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI E PER LE ALIENAZIONI della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

(approvato con atto deliberativo n. 2233 del 6 giugno 2007)

Timbro e firma del legale rappresentante

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

SEDE : 70123 BARI – Lungomare Starita, 6
Cod. Fisc. e Part. IVA 06534340721

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il presente Capitolato Generale disciplina gli appalti di forniture di beni e servizi e le alienazioni dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari. Alle norme del presente Capitolato sono anche soggette le vendite di derrate e materiali diversi, mobili, attrezzature tecnico-economiche e sanitarie anche fuori uso.

Art. 2 - Le norme riportate nel presente Capitolato Generale debbono essere considerate valide ed integrative delle pattuizioni previste nei vari Capitolati Speciali d'Oneri e nelle lettere d'invito delle varie procedure di gara.

Art. 3 - Per quanto non previsto nel presente Capitolato e nelle pattuizioni particolari, di cui all'art. 2, si applicano le norme Codice Civile, del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17CE e 2004/18/CE, approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutte le altre norme, nazionali e regionali, vigenti in materia.

Art. 4 - Qualora nelle condizioni speciali regolanti le forniture sia inserita qualche clausola in deroga o in contrasto a quelle del presente Capitolato Generale, i deliberatari saranno tenuti all'osservanza delle condizioni speciali, che le modificano, ferme restando, per il rimanente le condizioni generali.

Art. 5 - Nel presente Capitolato Generale si indicheranno, per semplicità, le seguenti dizioni: AUSL per indicare AZIENDA SANITARIA LOCALE BA, DITTA per indicare l'Impresa assuntrice della fornitura e CODICE DEGLI APPALTI per indicare il Codice di cui al precedente articolo 3, approvato con D.Lgs. n.163/2006.

CAPO II

APPALTI E STIPULAZIONE CONTRATTI

Art. 6 - Le provviste e le vendite sono appaltate, secondo i casi, mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata (con o senza previa

pubblicazione di un bando di gara), dialogo competitivo, accordo quadro e sistema dinamico di acquisizione, sotto l'osservanza del Codice degli Appalti, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del Regolamento di disciplina esecutiva ed attuativa del Codice degli Appalti, di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n.163/2006.

Art. 7 - Le procedure aperte e ristrette si terranno con il metodo che sarà indicato nell'avviso di gara o nella lettera d'invito e sotto l'osservanza di quanto previsto all'articolo 55 del Codice degli Appalti e dal Regolamento statale di attuazione ed esecuzione dello stesso Codice.

Art. 8 - La presentazione dell'offerta in adesione all'invito trasmesso dalla AUSL comporta, per gli offerenti, l'accettazione di tutte le clausole e condizioni del presente Capitolato e di quello Speciale, ivi comprese quelle per le quali la legge richiede la specifica sottoscrizione.

COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 9 - Per partecipare alle gare, le Ditte debbono osservare le modalità indicate nella lettera d'invito o nell'apposito foglio ad essa allegato.

Art. 10 - In caso di appalto mediante procedura aperta o ristretta, le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti), dai legali rappresentanti delle Ditte offerenti. La richiesta di offerta su documento cartaceo o elettronico è specificata nel Capitolato Speciale di gara o nella Lettera d'invito. Per gli altri aspetti relativi alla forma e contenuto delle offerte si fa espresso rinvio alle norme stabilite nell'articolo 74 del Codice degli Appalti.

Il prezzo o la percentuale di variazione, da indicare in conformità a quanto stabilito nell'avviso d'asta o nella lettera d'invito, deve essere scritto in cifre ed in lettere.

Quando nell'offerta vi sia discordanza tra il ribasso o l'aumento o il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà valida l'indicazione più vantaggiosa per la AUSL.

In caso di errore, l'eventuale rettifica deve essere preceduta dalla formula "diconsì euro" ovvero "dicesì

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

SEDE : 70123 BARI – Lungomare Starita, 6
Cod. Fisc. e Part. IVA 06534340721

ribasso (o aumento) delper cento”, seguita dal prezzo o dalla variazione percentuale esatta, indicata in cifre ed in lettere. Detta rettifica deve portare in calce la firma della stessa persona che ha sottoscritto l’offerta.

Art. 11 – Quando nelle gare ad offerte segrete due o più concorrenti formulano offerte uguali ed esse siano ritenute convenienti, si procede nella medesima seduta ad un esperimento di migliororia, fra loro soltanto, sempre ad offerte segrete. La Ditta che risulta migliore offerente è dichiarata aggiudicataria.

Qualora una delle Ditte che hanno presentato offerte uguali sia assente, oppure, pur essendo presenti, le stesse non vogliano migliorare l’offerta, la sorte decide chi debba essere l’aggiudicataria.

Art. 12 – Non saranno accettate offerte vincolate da clausole, modificazioni o sostituzioni alle condizioni generali e speciali d’appalto oppure espresse in termini indeterminati o che facciano riferimento ad altra offerta.

Art. 13 – L’Amministrazione della AUSL può prescrivere che la fornitura sia conforme a campioni, modelli o disegni in uso presso di essa. In tal caso, campioni, modelli o disegni, debitamente contrassegnati, saranno ostensibili prima dell’aggiudicazione della fornitura nei luoghi, giorni ed ore indicati negli avvisi d’asta o nelle lettere d’invito.

Art. 14 – Nel caso in cui siano richiesti campioni dei materiali e delle derrate da fornire, saranno accettate soltanto le offerte dei concorrenti che avranno presentato campioni aventi i requisiti prescritti dalle condizioni speciali e riconosciuti tali, con giudizio insindacabile, dall’Amministrazione della AUSL.

Art. 15 – Le offerte sono irrevocabili e la loro validità ed irrevocabilità è indicata nel capitolato speciale di gara o nella lettera d’invito.

CASI DI NULLITÀ DELLE OFFERTE

Art. 16 – Sono ritenute nulle, comunque non valide, le offerte:

- a) pervenute, per qualsiasi motivo, dopo la scadenza del termine utile per la loro presentazione;
- b) formulate per telegramma;

- c) non aventi la forma prevista dall’articolo 10, comma 1, del presente Capitolato Generale;
- d) per “Ditta da nominare” e le offerte di Ditte non invitate, anche se le Ditte offerenti si dichiarino in società con una delle Ditte invitate;
- e) non firmate con nome e cognome dal rappresentante legale della Ditta invitata e, se trattasi di Società o Cooperativa, prive dell’indicazione della ragione sociale nonché della carica rivestita dallo stesso;
- f) presentate senza l’osservanza, in tutto o in parte, delle “modalità” indicate nel Bando di gara o nel Capitolato speciale o nella lettera d’invito o nell’apposito foglio ad essa allegato;
- g) non corredate dalla garanzia, se richiesta nella Lettera d’invito o nel Capitolato speciale, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, così come previsto dall’articolo 75, comma 1, del Codice degli Appalti;
- h) accompagnate da deposito cauzionale o da fideiussione non costituiti in uno dei modi indicati nel successivo articolo 18 del presente Capitolato, ovvero costituito in misura inferiore a quella indicata nella lettera d’invito o nel Capitolato Speciale;
- i) nelle quali il prezzo non sia indicato in cifre ed in lettere, nonché le offerte espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o d’altri;
- j) sottoposte a condizioni non previste nella lettera d’invito o, comunque, non conformi alle prescrizioni dell’invito stesso;
- k) meno vantaggiose per l’USL, in caso di presentazione di più offerte da parte dello stesso concorrente, qualora tali offerte non contengano la espressa dichiarazione di revoca delle offerte più favorevoli;
- l) non corredate dei campioni o corredate di campioni non conformi ai requisiti prescritti nel Capitolato Speciale, qualora gli stessi siano richiesti;
- m) non recanti sul piego o involucre l’oggetto della fornitura.

GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA

Art. 17 – Per essere ammessi alla gara, la Ditta offerente può essere tenuta a prestare la garanzia a corredo dell’offerta secondo quanto previsto dalle condizioni speciali regolanti la fornitura, così come

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

SEDE : 70123 BARI – Lungomare Starita, 6

Cod. Fisc. e Part. IVA 06534340721

indicate nel Capitolato Speciale di gara o nella Lettera d'invito.

La garanzia è fissata, di norma, nel 2% (dueper cento) dell'importo presunto dell'appalto, salvo quanto previsto dalla normativa vigente per le cooperative e loro consorzi.

I Capitolati Speciali possono tuttavia, secondo le circostanze, stabilirla in misura maggiore, minore o non richiederla affatto.

La garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, costituita dall'offerente-aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipula del contratto, così come previsto dall'articolo 75, comma 6, del Codice degli Appalti; per i depositi degli altri concorrenti non aggiudicatari l'Amministrazione dell'AUSL provvede allo svincolo della garanzia contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75, comma 9, del D.Lgs. 163/2006.

Art. 18 – La garanzia a corredo dell'offerta può essere richiesta e costituita, ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti), sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente.

- a) La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ASL;
- b) La fidejussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n.385/1993.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASL.

La garanzia deve avere la validità prevista nel bando o nell'invito, i quali possono inoltre richiedere l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la

durata indicata nel bando, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 19 – Per la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare una garanzia fidejussoria, secondo quanto previsto nell'avviso di gara o nella lettera d'invito o nel Capitolato speciale di gara.

La garanzia fidejussoria definitiva è stabilita, di norma, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale definitivo o presunto, a seconda dei casi, dell'appalto. I Capitolati Speciali possono tuttavia stabilirla in misura maggiore o minore, secondo le circostanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti).

Per le Cooperative e loro consorzi, la cauzione definitiva è costituita nei modi e con le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Art. 20 – La garanzia fidejussoria definitiva può essere costituita mediante integrazione della garanzia provvisoria, se prestata, o mediante costituzione ex novo della garanzia definitiva e conseguente svincolo della garanzia provvisoria da parte dell'Amministrazione dell'ASL.

Il deposito cauzionale definitivo può essere costituito in uno dei modi previsti dall'articolo 18.

Art. 21 – La garanzia fidejussoria definitiva, costituita mediante integrazione di quella provvisoria o ex novo, dovrà essere versata entro 15 giorni dalla data della lettera con cui l'Amministrazione della Azienda Sanitaria comunica l'avvenuta aggiudicazione. La mancata costituzione della garanzia di cui all'articolo 19 del presente Capitolato Generale determina, ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti), la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 17 da parte dell'ASL.

Art. 22 – La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, nonché garantisce il rimborso delle somme che l'Amministrazione

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

SEDE : 70123 BARI – Lungomare Starita, 6

Cod. Fisc. e Part. IVA 06534340721

avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia fidejussoria risultasse insufficiente.

Per quanto riguarda gli appalti di servizi la garanzia fidejussoria definitiva è progressivamente svincolata nei termini e con le modalità previste dall'articolo 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti).

Art. 23 – La garanzia fidejussoria, provvisoria o definitiva, è valida unicamente per la gara per la quale essa è costituita.

Art. 24 – Nessun interesse, all'infuori di quello prodotto dai titoli, è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali, sia provvisori che definitivi.

CAUZIONI PER LE VENDITE

Art. 25 – Per le alienazioni di materiali fuori uso o di altri beni mobili, l'ASL potrà provvedere, di volta in volta, a definire, ove ritenuto opportuno, l'ammontare del deposito cauzionale e le modalità del suo versamento.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

Art. 26 – Nel luogo, giorno ed ora fissati nella lettera d'invito, si procederà in seduta pubblica, per le gare ad evidenza pubblica, all'apertura delle buste contenenti le offerte.

Art. 27 – La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con esplicita indicazione nella lettera d'invito.

L'AUSL sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indica nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta.

Art. 28 – È nelle facoltà dell'Amministrazione della ASL, a suo insindacabile giudizio non far luogo a nessuna aggiudicazione, dichiarando nullo

l'esperimento, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 29 – L'aggiudicazione è immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria anche se il processo verbale di aggiudicazione non sia stato sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un suo delegato, mentre l'impegno da parte della ASL è subordinato:

- a) all'adozione ed esecutività dell'atto deliberativo di aggiudicazione da parte del Direttore Generale;
- b) al completamento, se previsto, della procedura relativa al regime delle informazioni e comunicazioni prefettizie, in materia di "antimafia", di cui al D.P.R. 252/98, le cui disposizioni restano ferme ai sensi dell'articolo 247 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti);
- c) all'acquisizione della documentazione richiesta per il perfezionamento contrattuale.

QUANTITATIVI

Art. 30 – È in facoltà dell'Amministrazione della ASL, a suo insindacabile giudizio, apportare modifiche, in aumento o in diminuzione, ai quantitativi della fornitura indicati nella lettera d'invito a titolo presuntivo e non impegnativo, senza che la Ditta possa accampare pretese e richieste d'indennizzo.

Di conseguenza l'aggiudicatario sarà tenuto a consegnare quanto richiesto entro i limiti dell'effettivo fabbisogno, anche in difetto o in eccedenza al quinto di legge, senza poter pretendere modifiche delle altre condizioni contrattuali.

L'ASL si riserva la facoltà di acquistare, a suo insindacabile giudizio, sul libero mercato, beni con caratteristiche analoghe a quelle del contratto, in misura non superiore al 20% del valore della fornitura, ovvero aderire, senza limite di ammontare, ad assegnazioni o ad acquisti a prezzi agevolati anche in diminuzione dei quantitativi oggetto del contratto.

In particolare, per quanto riguarda la fornitura di apparecchiature e/o attrezzature, l'ASL si riserva la facoltà, qualora previsto nel bando di gara o nel capitolato speciale di gara, entro 12 mesi dall'aggiudicazione, di procedere ad eventuali ulteriori acquisti di apparecchiature/attrezzature identiche a quelle aggiudicate, alle medesime condizioni economiche e di assistenza definite in

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

SEDE : 70123 BARI – Lungomare Starita, 6

Cod. Fisc. e Part. IVA 06534340721

sede di gara. Tale facoltà, però, non impedisce all'Azienda di ritrattare le condizioni qualora il mercato si sia mosso al ribasso, né di indire una nuova gara allorché si ritenga più conveniente mettere di nuovo a confronto le imprese.

L'ASL prevede, nei contratti predisposti per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 della Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004, clausole intese a consentire, oltre i limiti di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto ministeriale 28 ottobre 1985, ad altre aziende sanitarie pubbliche, previa accettazione da parte dei soggetti fornitori, l'estensione in proprio favore dello stesso contratto, nella misura massima del 40 per cento del valore di quanto originariamente stipulato, a parità di condizioni e prezzi e a patto che le prestazioni da acquisire o i beni da fornire siano identici per tipologia e qualità a quelli originariamente contrattati.

È facoltà di questa ASL procedere alla estensione dell'ammontare contrattuale nella misura del 40%, ai sensi dell'art. 27 del D.M. 28 ottobre 1985.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 31 – La stipulazione del contratto deve avvenire non prima del 30° giorno solare dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

I contratti saranno ricevuti in forma pubblica Amministrativa o nelle altre forme previste dalla legge, dal responsabile dell'Area Gestione del Patrimonio e saranno stipulati dal Direttore Generale o da un suo delegato secondo le disposizioni di legge.

Qualora la Ditta non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'ASL, senza bisogno né di messa in mora né di domanda giudiziale, potrà, con semplice provvedimento amministrativo, dichiarare l'aggiudicatario decaduto, incamerando la garanzia provvisoria a corredo dell'offerta, se costituita, salvo l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento di eventuali maggiori danni derivanti dall'affidamento ad altri della prestazione.

DOMICILIO DELL'AGGIUDICATARIO

Art. 32 – L'aggiudicatario è tenuto ad eleggere domicilio legale nel Comune sede della ASL ed a nominare un rappresentante, qualora egli stesso non vi abbia residenza; in mancanza s'intende che egli lo abbia eletto, agli effetti del contratto, presso l'Amministrazione dell'AUSL e, conseguentemente, per la risoluzione di eventuali controversie, sarà competente il Tribunale Amministrativo di Bari.

SUBAPPALTO

Art. 33 – In materia di subappalto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 118 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 (Codice degli Appalti).

SUCCESSIONE E CESSIONE DELLA DITTA

Art. 34 – Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici seguono la normativa prevista dall'articolo 116 ("Vicende soggettive dell'esecutore del contratto") del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti).

CESSIONE DEL CREDITO

Art. 35 – Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e assicurativa, il cui soggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa.

Le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda USL; sono efficaci e opponibili all'ASL se questa non le rifiuta con comunicazione da comunicarsi al cedente e al cessionario entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della cessione.

Le cessioni di credito sono regolate dalla normativa di cui all'articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

SEDE : 70123 BARI – Lungomare Starita, 6

Cod. Fisc. e Part. IVA 06534340721

CAPO III

ESECUZIONE DEI CONTRATTI

INVARIABILITÀ DEI PREZZI CONTRATTUALI

Art. 36 – I prezzi contrattuali s'intendono accettati dalla Ditta a tutto rischio e pericolo e sono, quindi, impegnativi ed invariabili per tutta la durata della fornitura ed indipendenti da qualsiasi eventualità e circostanza che la Ditta non abbia tenuto o potuto tenere presenti.

Restano, tuttavia, salve le contrarie condizioni eventualmente riportate nel Capitolato Speciale d'oneri sottoscritto per accettazione.

CONTRATTI AD ESECUZIONE PERIODICA O CONTINUATIVA

Art. 37 – I contratti ad esecuzione periodica o continuativa, relativi a servizi o forniture, prevedono, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti), la revisione periodica del prezzo operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c), e comma 5 del D.Lgs. 163/2006.

TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA

Art. 38 – Il fornitore dovrà effettuare le consegne a propria diligenza, rischio e spese di qualunque natura nel magazzino o nel luogo indicato dal Capitolato Speciale o dal contratto o dal "buono d'ordinazione", entro i termini di tempo e nelle quantità – anche rateali – pattuite e nelle ore in cui i magazzini o i luoghi indicati sono accessibili.

SPESE D'IMBALLO E TRASPORTO

Art. 39 – Salvo diversa pattuizione contenuta nel Capitolato Speciale d'oneri o nel contratto, tutte le spese di imballaggio e di trasporto, nonché i noli, i dazi doganali ed i diritti di qualsivoglia natura, saranno a carico della Ditta aggiudicataria, la quale dovrà pertanto, a suo rischio e pericolo, effettuare le consegne delle cose di cui abbia assunto la fornitura o

la lavorazione, libere da qualunque spesa, nei magazzini designati.

Gli imballaggi delle merci fornite dovranno essere conformi alle speciali norme in vigore e dovranno essere smaltiti a cura e spese della Ditta aggiudicataria.

Art. 40 – Tutte le pratiche relative alla fornitura, riguardanti la completa e regolare osservanza delle leggi, dei regolamenti sanitari, ecc., dovranno essere esperite esclusivamente dal fornitore, il quale ne risponderà in proprio, sollevando l'ASL da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 41 – Per ogni consegna o per ogni servizio svolto, la Ditta deve presentare idonea documentazione per consentire al consegnatario di apporvi l'attestazione di ricevuta della merce.

La pesatura valida per le parti s'intende quella eseguita alla presenza di detto consegnatario.

La firma per ricevuta del bene conseguito o dell'avvenuto servizio non impegna l'AUSL per quanto riguarda il collaudo, riservandosi essa la possibilità di comunicare, con lettera a parte, le osservazioni e le eventuali contestazioni.

RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Art. 42 – La ASL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria, per qualsiasi causa, nell'esecuzione della fornitura e delle opere, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

La Ditta aggiudicataria risponde pure dei danni alle persone ed alle cose che potessero derivare alla ASL per fatto della Ditta medesima o dei suoi dipendenti nell'espletamento dei servizi o delle provviste, sollevando, pertanto, l'Amministrazione da qualsiasi protesta o molestia che al riguardo le venisse mossa.

L'aggiudicatario è infine responsabile del buon andamento del servizio o della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dalla USL in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

SEDE : 70123 BARI – Lungomare Starita, 6

Cod. Fisc. e Part. IVA 06534340721

INIZIO – CESSAZIONE – PROROGA DEL CONTRATTO

Art. 43 – La fornitura avrà inizio e cesserà automaticamente nei termini stabiliti nella lettera di invito o nel Capitolato Speciale o nella lettera di aggiudicazione.

Se, allo scadere del termine naturale del contratto, l'Amministrazione della ASL non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il contratto per il periodo successivo, la Ditta sarà obbligata a continuare le somministrazioni o la fornitura per un periodo comunque non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali.

È vietata la proroga dei contratti, ai sensi dell'articolo 23 della Legge n.62/2005, salvo che tale eventualità non sia stata prevista nel Bando originario di gara ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto.

RITIRO DEI MATERIALI VENDUTI

Art. 44 – Salvo diverse pattuizioni, i materiali venduti non possono essere estratti dai magazzini della USL se non sarà esibita all'Ufficio competente la quietanza comprovante il versamento dell'importo complessivo di essi.

CAPO IV

COLLAUDO ED ACCETTAZIONE

Art. 45 – I materiali e le derrate non passano di proprietà della USL e la Ditta non acquista diritto al pagamento del relativo importo se prima non sono stati collaudati ed accettati.

LUOGO E TEMPO DEL COLLAUDO

MODALITÀ DEL COLLAUDO

Art. 46 – Salvo che non sia diversamente stabilito dal Capitolato Speciale o dal Contratto, il collaudo verrà effettuato nei locali della ASL.

Qualora se ne ravvisi la necessità da parte della ASL, la conformità del prodotto consegnato rispetto a

quanto contrattato viene accertata su campioni prelevati contestualmente e contrassegnati da rappresentanti della Ditta e dell'ASL.

Detti campioni saranno sottoposti ad analisi dei competenti Uffici di Igiene e Sanità Pubblica o di altro qualificato laboratorio scientifico scelto dall'Amministrazione dell'ASL.

Nel caso non fosse possibile periziare tutta la merce al momento dell'arrivo, la Ditta fornitrice dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità del bene consegnato, quando, all'apertura dei colli e comunque non oltre 30 giorni dall'effettiva consegna, ne sarà possibile il collaudo o la verifica merceologica.

DIFFORMITÀ QUALITATIVE DELLA MERCE

Art. 47 – Le merci consegnate devono presentare i requisiti voluti dalle condizioni speciali e, eventualmente, dai campioni, disegni o modelli richiamati nel contratto.

In caso di difformità nelle caratteristiche o nella qualità della merce, sia che tale difformità sia accertata d'ufficio sia che risulti da apposita perizia, l'ASL ha diritto di respingere la fornitura e di ottenere la sostituzione dei beni contestati con altri beni corrispondenti alle prescrizioni contrattuali entro breve termine da determinarsi, al momento della contestazione, da parte dell'Amministrazione della ASL.

In tale eventualità le spese di analisi e perizia saranno addebitate alla Ditta.

La mancata sostituzione della merce da parte della Ditta nel termine fissato dalla ASL sarà considerata quale "mancata consegna".

Qualora i beni rifiutati non vengano o non possano venire ritirati e sostituiti nei termini di cui sopra, l'ASL, esclusa da ogni responsabilità per la loro eventuale perdita o deterioramento durante il periodo di custodia, si riserva la facoltà di procedere all'acquisto di beni concorrenti a spese della Ditta inadempiente, salvo l'esperimento di ogni altra azione oltre al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

SEDE : 70123 BARI – Lungomare Starita, 6
Cod. Fisc. e Part. IVA 06534340721

CAPO V

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

CASI DI INADEMPIENZA

Art. 48 – L'aggiudicatario è soggetto all'applicazione di penalità, salvo denuncia all'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato:

- a) quando si renda colpevole di frode;
- b) quando esegua la provvista posteriormente al termine stabilito per la consegna, ovvero sostituisca con ritardo la merce ritirata;
- c) quando manchi la provvista anche in parte;
- d) quando, nei casi di vendite, non ritiri dal magazzino della ASL la merce acquistata.

PENALITÀ, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

Art. 49 – Nel primo caso di cui all'articolo 48, l'Amministrazione della AUSL avrà facoltà di richiedere la sostituzione della merce entro breve termine fissato a suo insindacabile giudizio e di applicare, inoltre, una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore di tutta la merce consegnata ancorché essa, nelle more dell'accertamento, sia stata, in tutto o in parte, consumata.

Qualora la frode sia contestata più di una volta, l'ASL avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con semplice preavviso di 10 giorni, di risolvere il contratto di fornitura, incamerando l'intero deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta e senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffida.

Nel secondo caso l'Amministrazione della ASL avrà facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, a carico della Ditta inadempiente una penale pari al 5% (cinque per cento) del valore della merce consegnata in ritardo e, ove lo ritenga, si rifornirà della merce stessa presso altra Ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello convenuto.

Qualora la ritardata consegna o sostituzione della merce ritirata si sia verificata più di una volta, l'ASL avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con semplice preavviso di 10 giorni, di risolvere il contratto di fornitura, incamerando l'intero deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento per maggiori danni, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta e senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffida.

In caso di eccessiva onerosità la ASL potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373, commi 1 e 2, del c.c., con espressa esclusione di quanto previsto nel terzo comma del medesimo articolo.

Nel terzo caso, l'Amministrazione della ASL avrà facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, a carico della Ditta inadempiente una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore della merce non consegnata e, ove lo ritenga, si rifornirà della merce stessa presso altra Ditta, addebitando al fornitore inadempiente l'eventuale maggiore prezzo pagato rispetto a quello convenuto. Qualora la mancata consegna, parziale o totale, della merce si sia verificata più di una volta, l'ASL avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio e con semplice preavviso di 10 giorni, di risolvere il contratto di fornitura, incamerando l'intero deposito cauzionale, salvo il diritto al risarcimento per maggiori danni, senza che la Ditta aggiudicataria possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta e senza che occorra altro avviso di costituzione in mora o giudiziale diffida.

Nel quarto caso, l'Amministrazione della ASL, trascorso il quindicesimo giorno da termine stabilito per il ritiro, potrà procedere alla vendita, anche a trattativa privata, della merce non ritirata per conto ed a rischio dell'aggiudicatario, incamerando l'eventuale deposito cauzionale.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI

Art. 50 – L'Amministrazione della ASL ha facoltà di sospendere, nella misura che riterrà opportuna, le liquidazioni delle fatture ed i pagamenti al fornitore che, diffidato o dichiarato in contravvenzione, non abbia ancora provveduto a mettersi in regola coi suoi obblighi contrattuali.

AZIENDA SANITARIA LOCALE BA

SEDE : 70123 BARI – Lungomare Starita, 6

Cod. Fisc. e Part. IVA 06534340721

Art. 51 – Le determinazioni d’ordine cautelativo espresse nell’articolo precedente possono essere attuate senza l’adozione di alcuna formalità,

Ciononostante in nessun caso il fornitore potrà ritenersi esonerato dall’esecuzione degli obblighi che gli derivano dal contratto.

CAPO VI

PAGAMENTI

Art. 54 – Il pagamento delle forniture e dei servizi sarà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento delle relative fatture, e sempre che nei tempi su richiamati la merce sia stata regolarmente ricevuta e collaudata, e sarà fatto mediante rimessa diretta alla Ditta.

In caso di mancato o ritardato pagamento della merce consegnata ed accettata, la Ditta non ha nessun diritto di sospendere la fornitura o di richiedere lo scioglimento del contratto.

In caso di tardato o mancato pagamento sarà applicato il saggio di riferimento della BCE aumentato sino a sette punti. Dette condizioni, con la sottoscrizione del presente Capitolato, s’intendono esplicitamente “concordate”, ai sensi degli articoli 4 e 5 del D.Lgs. n.231/2002.

I termini di pagamento potranno anche essere, in alcune gare d’appalto, elemento di valutazione; in tal caso di ciò sarà data espressa menzione nel Capitolato Speciale di gara.

CAPO VII

FORO COMPETENTE

Art. 55 - Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza di forniture di beni e servizi è competente il Tribunale di Bari.

PER ACCETTAZIONE

(timbro e firma del legale rappresentante)

PROCEDURA DI SPESA PER CASSA ECONOMALE PER LA FORNITURA COMPLESSIVA DI N. 44 TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI OCCORRENTI PER VARIE STRUTTURE DELL'ASL BA: ELENCO DEI TIMBRI, E RELATIVE SPECIFICHE SECONDO LO STANDARD "ORIGINAL TRODAT PRINTY / PROFESSIONAL 4.0", OD EQUIVALENTE. SOMMARIO DELL'ELENCO TIMBRI.

VOCE N.	TIPO "ORIGINAL TRODAT", OD EQUIVALENTE	SPECIFICHE	COLORE INCHIOSTRO	QU.TÀ TOTALE / TIPO
1	"Printy - 4912"	timbro rettangolare max. 47x18 - 4 righe (v. esempio nell'elenco timbri)	BLU	10
2	"Printy - 4913"	timbro rettangolare max. 58x22 - 5 righe (v. esempio nell'elenco timbri)	BLU	11
3	"Printy - 4926"	timbro rettangolare max. 75x38 - 8 righe (v. esempio nell'elenco timbri)	BLU	07
4	"Printy - 4928"	timbro rettangolare max. 60x33 - 7 righe (v. esempio nell'elenco timbri)	BLU	06
5	"Printy - 5460"	timbro datario 56x33 - 3+3 righe autoinch. (v. esempio nell'elenco timbri)	NERO	06
6	"Professional 4.0 - 5756P"	timbro numeratore automatico 4x27 - 6 colonne 5,5mm, in plastica (v. esempio nell'elenco timbri)	NERO	04
QUANTITA' COMPLESSIVA				44